# SENATO DELLA REPUBBLICA

---- IX LEGISLATURA ----

# 6a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

# 39° RESOCONTO STENOGRAFICO

# SEDUTA DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 1985

## Presidenza del Presidente VENANZETTI

### **INDICE**

## Disegni di legge in sede deliberante

«Termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 da parte dei contribuenti ammessi al regime forfetario e per la liquidazione e il versamento mensile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985 da parte degli stessi contribuenti» (1197)

# (Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	issim
BERLANDA (DC)	5
D'Onofrio (DC)	5
NEPI (DC), relatore alla Commissione	
POLLASTRELLI (PCI)	3, 9
VISENTINI, ministro delle finanze	5

6<sup>a</sup> Commissione

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 da parte dei contribuenti ammessi al regime forfetario e per la liquidazione e il versamento mensile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985 da parte degli stessi contribuenti» (1197)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 da parte dei contribuenti ammessi al regime forfetario e per la liquidazione e il versamento mensile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985 da parte degli stessi contribuenti».

Prego il senatore Nepi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

NEPI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, credo di poter illustrare con poche parole il contenuto del disegno di legge in esame, composto di un articolo unico suddiviso in tre commi.

Con il primo comma viene prorogato al 31 marzo il termine – fissato dal decreto-legge n. 853 al 5 marzo – per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per il 1984 da parte dei contribuenti ammessi al regime forfettario. Credo che tutti conoscano ormai la motivazione di tale proroga, che brevemente si può riassumere nell'esigenza di prolungare il breve periodo che intercorre tra la pubblicazione del decreto-legge n. 853 e la scadenza massima fissata da esso per la presentazione di questa dichiarazione, in considerazione anche delle numerose innovazioni introdotte al regime fiscale.

Con il secondo comma viene conseguentemente fissato al 31 marzo il termine per la liquidazione ed il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985 da parte dei contribuenti ammessi al regime forfettario.

Infine, con il terzo comma si dispone che le dichiarazioni presentate anteriormente alla data del 20 febbraio 1985 si considerano presentate a tutti gli effetti in tale data. Si è reso necessario introdurre tale decorrenza perchè, in attesa che fosse emanato il decreto-legge n. 853, alcuni contribuenti hanno presentato la dichiarazione già prima del 20 febbraio, per essere prontamente inseriti nella graduatoria ai fini del rimborso.

6<sup>a</sup> Commissione

L'urgenza di questo provvedimento è evidenziata dalla proroga di questi termini; pertanto, avendo la nostra Commissione ottenuto di poter discutere il provvedimento in sede deliberante, raccomando ai colleghi la sollecita approvazione del provvedimento stesso.

A questo punto, rivolgendomi in particolare al ministro Visentini, vorrei avanzare una proposta. Siccome entro il 31 marzo le aziende che hanno scelto di adottare la contabilità ordinaria devono presentare non solo la dichiarazione, ma devono anche far vidimare i libri contabili – così come dispone il sedicesimo comma dell'articolo 2 del decretolegge n. 853 – chiedo al Ministro se è possibile prorogare anche questo termine di 60 giorni, stante il rischio di un sovraffollamento negli uffici preposti.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Nepi per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, desidero innanzitutto premettere che il Gruppo comunista condivide l'esigenza di approvare tempestivamente questo disegno di legge – anche perchè questo problema era stato sollevato da noi già durante la discussione del decreto-legge n. 853 – che prospetta una soluzione ragionevole e positiva. Tuttavia intendiamo presentare alcuni emendamenti per cercare di migliorare il testo anche in relazione alle considerazioni svolte dal relatore.

Il primo emendamento propone che il termine di 60 giorni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, già elevato a 90 giorni per il comma 16, articolo 2, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, sia aumentato a 120 giorni. Detto termine si riferisce, limitatamente al primo semestre 1985, ai soli contribuenti che optino per la contabilità ordinaria.

Il secondo emendamento è diretto a prorogare dal 31 marzo al 30 aprile il termine per la compilazione del prospetto delle attività e passività esenti di cui all'ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, così modificato dalla legge di conversione.

Il terzo emendamento, che riproduce una proposta già avanzata dal mio Gruppo politico nel dibattito sul decreto-legge citato, è di carattere essenzialmente tecnico e riguarda l'elevazione a 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i termini di bollatura e di vidimazione dei libri contabili ai fini fiscali e civilistici, nonchè una abilitazione a centri di elaborazione dati ad effettuare la numerazione, bollatura e vidimazione di un solo registro destinato a tutte le annotazioni previste dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tenuto ai sensi dell'articolo 39 di detto decreto, da far valere agli effetti delle imposte dirette quale libro giornale anche per più imprese sia individuali che costituite in qualsiasi forma di società. Il problema che l'emendamento tende a risolvere è stato già affrontato durante il dibattito sul decreto. In quella circostanza anche altri Gruppi politici – ricordo in particolare per quello democristiano il senatore Berlanda e per quello liberale il senatore Fiocchi - convennero sulla necessità di risolvere questo problema, che sta creando notevoli difficoltà. Il Gruppo comunista riteneva allora e ritiene oggi che tale questione possa essere risolta nell'ambito del provvedimento che ci accingiamo ad approvare.

Ricordo che nel corso del dibattito sul decreto il Ministro delle finanze aveva riconosciuto l'esistenza del problema che, per la sua complessità, richiedeva però un certo margine di tempo per essere esaminato in profondità. Lo stesso concetto, anche se in termini forse più positivi ai fini di una soluzione della questione, ribadì il Sottosegretario alle finanze in occasione della discussione su un analogo disegno di legge svoltasi in questa sede successivamente alla conversione del decreto da parte del Senato. Anche a nome del mio Gruppo ribadisco che questo problema deve essere affrontato con la massima sollecitudine, per cui ritengo che alla sua soluzione si possa provvedere nella presente sede legislativa.

I tre emendamenti che ho poc'anzi preannunciato si riferiscono a snellimenti delle procedure o a facilitazioni tecniche aventi lo scopo di agevolare il passaggio in atto nel sistema di contabilità delle imprese interessate dal decreto n. 853. Essi non influiscono affatto sulla tematica e sulla sostanza del «decreto Visentini» e pertanto non dovrebbero sollevare troppe difficoltà.

L'ultimo emendamento, che riproduce una proposta già avanzata in occasione della conversione del decreto, è diretto ad inserire, nel terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 853, la lettera c) di cui al primo comma dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Questa proposta ha un contenuto di sostanza e tende ad evitare una disparità di trattamento a danno delle numerosissime piccole imprese che forniscono beni o prestano servizi quasi esclusivamente ad esportatori abituali.

Così come è configurata, la normativa del pacchetto Visentini su questa materia, per quanto riguarda la forfettizzazione dell'IVA, penalizza questa miriade di piccole imprese. Voglio solo fare riferimento a quello che accade o può accadere a Prato, a Biella o in altre situazioni territoriali. Coloro che lavorano prevalentemente per conto terzi e quasi esclusivamente per esportazione si trovano di fronte alla conseguenza negativa, per cui non essendo più permesso con il sistema forfettario di prestare i loro servizi o di cedere i loro beni nella lavorazione a esportatori abituali, non più in esenzione di imposta, si trovano in pratica con un aggravio non indifferente nei confronti dell'IVA, relativa alle prestazioni e all'acquisto delle materie prime necessarie.

Mi sembra di ricordare che il Ministro, affrontando questo argomento, abbia considerato che, in fin dei conti, il problema relativo alle conseguenze dell'esportazione non è così drammatico, trattandosi di piccole imprese che non sono interessate alle lavorazioni per l'esportazione. Invece, io credo che in alcune realtà territoriali il fenomeno sia largamente presente; si stanno creando difficoltà nella fase di applicazione concreta.

Per questo, continuiamo ad insistere su questo aspetto, perchè ci sembra necessario rimuovere gli ostacoli e gli incrementi di imposta in atto. 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

BERLANDA. Il Gruppo democristiano condivide la proposta del relatore di approvare sollecitamente il disegno di legge. Desidero, tuttavia, segnalare al Ministro alcuni problemi. Anzitutto, dovrebbe essere chiarita, in modo che rimanga almeno agli atti, l'interpretazione delle parole «contribuenti ammessi al regime forfettario», di cui al primo comma dell'articolo unico del disegno di legge in esame, dato che da tale formulazione non risulta sufficientemente sicuro, come dovrebbe, che siano inclusi in essa anche quei contribuenti che possono ancora optare per il regime forfetario.

Mi sembra, inoltre, opportuno, tener conto favorevolmente della esigenza prospettata con il secondo emendamento illustrato dal senatore Pollastrelli, dato che la compilazione del prospetto è un adempimento che non è legato alle scadenze della dichiarazione IVA e può porsi tra il primo e il secondo termine della dichiarazione stessa. Pertanto, l'emendamento può tornare utile per consentire più giorni di tempo alla massa dei contribuenti che devono approntare i prospetti.

Infine, quanto al problema sollevato con il terzo emendamento del senatore Pollastrelli, già da tempo sottolineato dai senatori democristiani, il Ministro delle finanze aveva riconosciuto una possibilità di intervenire in via amministrativa. A mio avviso, il Ministro dovrebbe confermare questa soluzione, per evitare di provvedere nella presente sede legislativa. L'iniziativa, come è stato suggerito, anche recentemente, da osservatori, dovrebbe essere affidata alle due direzioni generali delle tasse e delle imposte dirette, che congiuntamente potrebbero risolvere il problema.

D'ONOFRIO. Esprimo pieno consenso per il provvedimento e mi trovo anche d'accordo con le osservazioni svolte dal senatore Berlanda. Per quanto riguarda gli emendamenti illustrati dal senatore Pollastrelli, mi auguro che il presentatore non voglia insistere su quelli che possono pregiudicare o mettere in dubbio il consenso raggiunto sul «decreto Visentini».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VISENTINI, ministro delle finanze. Desidero dare qualche ulteriore chiarimento sul provvedimento che, del resto, è già sufficientemente chiaro. Il provvedimento riguarda i soggetti, come dice il decreto convertito in legge, ammessi al regime forfettario, perchè l'impostazione del provvedimento è che per i soggetti che vengono indicati dal Titolo II, primo comma e da qualche altro comma successivo, vi è automaticamente l'applicazione del regime forfettario. In questo senso sono ammessi, diciamo ex lege, al regime forfettario. Possono uscire dal regime forfettario se optano, come è detto in altra norma, per il regime ordinario. Allora, la proroga riguarda tutti i soggetti contemplati, senza nessuna distinzione. Vi erano stati altri emendamenti, in sede di altro disegno di legge, ed anche qualche ordine del giorno presentati alla Camera, con i quali si chiedeva che il termine del 5 marzo per le opzioni venisse prorogato al 31 marzo. Vi è stata una dichiarazione di voto,

6a COMMISSIONE

senza l'indicazione del termine del 31 marzo, ma con segnalazione della opportunità di prorogare il termine del 5 marzo, da parte della rappresentanza della Democrazia cristiana, la quale esprimendo l'assenso del Gruppo al disegno di legge di conversione, con relativi emendamenti, segnalava con cortesia la opportunità della proroga del termine. La stessa segnalazione era pervenuta da parte dell'onorevole Bellocchio del Gruppo comunista: a me ed al Governo è sembrato che questa fosse del tutto legittima e fondata per cui – in considerazione dell'iter del decreto-legge n. 853 e data l'impossibilità di introdurre emendamenti alla Camera dei deputati per l'urgenza della sua approvazione – si è reso necessario stabilire al più presto questa proroga.

Dapprima si era pensato al 20 marzo perchè 15 giorni si potevano ritenere sufficienti; infatti, per quanto alcuni mesi siano stati persi per le numerose battaglie parlamentari, il contenuto sostanziale del provvedimento è abbastanza conosciuto dalla gente. La previsione del termine del 20 marzo si basava anche su una ragione strettamente finanziaria: alcune richieste - a cominciare da quella comunista - indicavano la proroga al 31 marzo del solo termine per l'opzione (anzi con la precisazione «fermo restando il termine per il versamento», come è specificato in un ordine del giorno presentato alla Camera dei deputati); ma nel momento in cui viene stabilito al 5 marzo il termine per il versamento del primo mese, è chiaro che i contribuenti in quella data devono aver già optato per un regime o per l'altro. Pertanto lo spostamento del termine per l'opzione deve avvenire necessariamente insieme a quello per il primo versamento mensile; nello stesso tempo anche il termine per i versamenti di conguaglio annuale deve essere spostato alla stessa data. Vi è già un trattamento differenziato per quanto riguarda il mese di dicembre perchè i soggetti che scelgono il regime forfettario non possono detrarre agli effetti dell'IVA gli acquisti fatti in dicembre se i beni non sono stati già consegnati. Pertanto, qualunque sia il termine di proroga stabilito per l'opzione, si devono necessariamente spostare anche i termini per i versamenti annuali di conguaglio e per i versamenti del mese di gennaio. Ma la preoccupazione maggiore riguarda, come dicevo, il gettito.

Stabilendo il termine per i versamenti al 31 marzo è chiaro che tali versamenti – quello mensile e quello per il conguaglio annuale – rientreranno nel gettito di aprile. Personalmente sostengo la tesi del 31 marzo, ma ho trovato nel Ministro del tesoro – che deve affrontare maggiormente questi problemi – comprensibili preoccupazioni. Tuttavia, in relazione ai margini di operatività della Banca d'Italia penso che si potrebbe ottenere una certa utilizzazione delle anticipazioni perchè i versamenti sarebbero effettuati entro il 10 aprile: tenendo presente che le banche hanno 5 giorni di tempo e poi sono libere di fare i versamenti al Tesoro, si è ritenuto che il termine del 31 marzo fosse non dico piuttosto generoso, ma se non altro adeguato per i contribuenti.

Sostengo la tesi del 31 marzo anche per un'altra ragione, e cioè proprio per la coincidenza del termine del 31 marzo con quello per la dichiarazione della situazione patrimoniale previsto dall'ultima parte del sedicesimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 853 modificato da questo ramo del Parlamento. In tal modo si fanno coincidere i due

6a COMMISSIONE

termini sia per evitare inutili duplicazioni, sia perchè obiettivamente un mese è sufficiente per predisporre queste operazioni.

La terza norma prevista dal disegno di legge in esame si è resa necessaria perchè alcuni contribuenti hanno presentato la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto prima del 20 febbraio, anche se la legge di conversione del decreto-legge n. 853 stabilisce che tali dichiarazioni deovono essere presentate dal 20 febbraio al 5 marzo e anche se questo termine finale verrà prorogato al 31 marzo se il Senato e la Camera dei deputati approveranno il provvedimento in discussione. Questi contribuenti, o per scarsa conoscenza della legge o per acquisire un vantaggio ai fini della graduatoria per il rimborso, hanno presentato le dichiarazioni per posta prima del 20 febbraio: peraltro è facile immaginare che queste dichiarazioni sono state presentate con tanta sollecitudine non per la volontà di soddisfare urgentemente il proprio debito verso lo Stato, ma perchè danno diritto ad un credito. Giuridicamente esse dovrebbero essere ritenute nulle o come non presentate; ma a tal fine il terzo comma dell'articolo unico del disegno di legge in esame dispone invece che si considerano a tutti gli effetti presentate il 20 febbraio - cioè il primo giorno utile - le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto presentate anteriormente a tale data; pertanto gli uffici che dovranno provvedere ai rimborsi secondo l'ordine in cui vengono presentate le dichiarazioni dovranno tenerne conto.

Per quanto riguarda il merito di eventuali emendamenti, voglio dire che non intendo interferire in alcun modo sulla assoluta libertà di ognuno di regolarsi come crede. Tuttavia non posso non ricordare che questo provvedimento è stato chiesto da più parti politiche e direi da quasi tutta la platea parlamentare; inoltre il decreto-legge convertito in legge qualche giorno fa dalla Camera dei deputati è stato oggetto di tante discussioni di merito. In considerazione di ciò ho chiesto ai Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari - e sottolineo: a tutti - se condividevano l'opportunità di disporre questa proroga (e mi è stato risposto affermativamente), ma soprattutto se si riconoscevano sulla necessità di non introdurre alcun emendamento di merito per non riaprire le interminabili discussioni che si sono svolte sia alla Camera che qui al Senato. Ritengo che in caso contrario il Governo avrebbe avuto il diritto di comportarsi diversamente in quanto non siamo disposti, a distanza di otto giorni, a riaprire in tutto o in parte le diatribe già concluse, perchè allora ognuno avrebbe il diritto di riproporre tutti i suoi dubbi, di riconsiderare tutte le rinunce e di ripensare in merito al consenso che in qualche modo abbiamo raggiunto. Devo dire che forse ho parlato più con i colleghi della Camera dei deputati, perchè in un primo momento si pensava di presentare il disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento dove si è concluso l'iter del decreto-legge n. 853; però ho ottenuto dagli stessi Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati l'assicurazione che avrebbero parlato con i loro colleghi del Senato. Ma tengo a precisare che alla Camera dei deputati ho parlato con i Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari, senza distinzione tra maggioranza o opposizione. Allora, su questa base dopodichè ognuno è libero di fare quello che crede - l'emendamento che ancora una volta vuole reinserire la lettera c), dopo le interminabili

39° Resoconto sten. (22 febbraio 1985)

discussioni e le esplicazioni che sono state date al Senato e alla Camera sulla impossibilità di fare ciò, non mi trova d'accordo. Il problema è stato gonfiato, perchè indubbiamente qualche singolo contribuente potrà avere fastidi, ma si tratta di casi numericamente molto limitati, mentre viceversa noi, dal punto di vista della registrazione, non sapremmo più come svolgere il controllo. Infatti, reinserendo la lettera c), molti avrebbero il diritto di avere quella detrazione prevista per gli esportatori. Allora, questo è un problema, ripeto, lunghissimamente discusso; noi vogliamo mantenere quel beneficio previsto per gli esportatori perchè ci sembra essenziale non mettere il piccolo esportatore in condizione di inferiorità; abbiamo valutato, anche sulla base di elementi di fatto di questi giorni, che le imprese maggiori che esportano si avvalgano del loro diritto o possibilità di acquisire in esenzione di imposta soprattutto sull'importazione, perchè hanno vantaggi di cassa notevoli e, poi, se ne avvalgono, in seconda linea, sulle loro imprese affiliate o su alcune imprese maggiori, e che comunque questo è un inconveniente, se lo è, inevitabile nel sistema. Quindi, vorrei pregare il senatore Pollastrelli di ritirare l'emendamento al comma terzo dell'articolo 2, perchè non rientra nello spirito della materia di proroga di termini che stiamo valutando.

Altrettanto vale per quanto riguarda le certificazioni dei libri. Do atto al senatore Berlanda, come del resto al senatore Pollastrelli, che si tratta di materia in corso di esame e che va esaminata. Devo dire che questo emendamento è molto più tenue di altri emendamenti proposti alla Camera e al Senato dallo stesso Gruppo comunista. Il problema delicato e difficile è che qui noi non possiamo attribuire potere di certificazione ad un qualunque soggetto privato, perchè allora sarebbe meglio dichiarare che la contabilità ordinaria diventa una farsa e che ognuno fa la contabilità ordinaria come meglio gli viene in mente, senza alcun controllo. La difficoltà, dunque, sarà di vedere - e in questo senso faremo uno sforzo - quanto sia possibile, in sede amministrativa, introdurre elementi che consentano i controlli e che, insieme, possano consentire questa possibilità, o questa delega, di certificazione ad un centro contabile assolutamente privato e se, comunque, debba essere subordinata a qualche autorizzazione. Tutto ciò, naturalmente, se richiederà qualche giorno potrà essere fatto con un decreto legge, o con un disegno di legge, ma non senza esserci garantiti che anche in quella sede non si voglia riaprire tutto lo scibile umano. Quindi, con questo spirito e per la estrema delicatezza della materia, che può veramente annullare tutto il lavoro fatto, pregherei il senatore Pollastrelli di ritirare l'emendamento, dando anche al senatore Berlanda l'assicurazione di un esame volenteroso della materia.

Allora, siamo arrivati al punto dei due termini e questo – mi sia consentito di dirlo – è quanto è legittimo discutere nell'ambito del provvedimento. Avevo pensato che il termine del 31 marzo era più opportuno, proprio perchè coincidente con quello dei prospetti mensili. È chiaro, però, che non intendo irrigidirmi su di esso e se il Senato ritiene che si debbano concedere trenta o quindici giorni in più, allora preferirei concederne quindici, forse facendo un po' l'avaro. Ammetto il timore della congestione degli uffici che devono fare le vidimazioni, ma facciamo in modo che questi soggetti si mettano a posto e che la vicenda

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

si chiuda. Devo dire che mentre io indicavo il termine del 31 marzo, qualcuno mi ha fatto osservare, anche in sede di Consiglio dei ministri, che era bene porre comunque questo termine in modo da conlcudere senza lasciare cose in sospeso. Ormai il pubblico, la platea dei contribuenti interessati a questa materia, come si è sentito anche da autorevoli dichiarazioni di rappresentanti di categoria, si è assuefatta e ha preso atto, probabilmente, di molti elementi positivi che sono nel nuovo sistema, dopo aver fatto, un po' demagogicamente, minacce di rivoluzione. Comunque, a questo punto, se la Commissione decide di spostare il termine, che a me sembrava opportuno coincidesse con l'altro, non avrei niente in contrario, ma preferirei che non si andasse oltre il 15 aprile, per chiudere una buona volta.

Meno fondata mi sembra, senatore Pollastrelli, la estensione del termine di 90 giorni (in confronto ai 60 normalmente previsti per le scritture) a 120 giorni. In definitiva, con questa norma si da la possibilità in via temporanea a chi ha contabilità ordinaria di avere un maggiore termine, che decorre dal giorno in cui fa l'operazione. Quindi, il 31 marzo è per le operazioni fatte il 1º gennaio; il 1º aprile è per le operazioni fatte il 2 gennaio, e via di seguito. Si va di giorno in giorno; quindi la materia non si riversa improvvisamente sulle scritture contabili. I 90 giorni mi sembrano sufficienti e se il senatore Pollastrelli condivide le mie considerazioni, lo pregherei di voler ritirare l'emendamento. Grazie.

POLLASTRELLI. Anche a noi interessa poter definire e chiudere questa vicenda il più presto possibile, anche per evitare il riaccendersi, all'esterno, talvolta anche in modo strumentale, di certe posizioni che per la verità, proprio per la loro strumentalità, non avevano ragione di esistere.

Dei quattro emendamenti che abbiamo ritenuto opportuno presentare, tre sono esclusivamente tecnici e, quindi, non influenti sulla sostanza del decreto già convertito. Accettiamo comunque di modificarne uno nel senso suggerito dal Ministro e cioè di portare il termine al 15 aprile anzichè al 30 come da noi proposto e ritiriamo gli altri due, in modo particolare quello relativo alla questione dei centri di elaborazione dati, prendendo atto con soddisfazione di quanto detto dal Ministro e cioè che il problema deve essere risolto nella realtà, e prendendo anche atto che l'esame scrupoloso che il Ministero si sta accingendo a condurre in proposito sarà volenteroso, nel senso che al più presto l'argomento possa trovare una soluzione, perchè i detentori dei centri elaborazioni dati e in modo particolare quelli delle organizzazioni di categoria (che sono i più interessati a far sì che si dirima la questione), sia per l'assistenza e la consulenza che presentano agli utenti, ma anche per lo spirito di collaborazione che possono e debbono dare e ricevere dalla amministrazione finaziaria, hanno necessità di ricevere una risposta urgente e positiva al riguardo.

Per questi motivi, ritiriamo questi nostri tre emendamenti, anche se per la verità dobbiamo rilevare che concludere questa vicenda, e concluderla al più presto, è stata anche una nostra costante preoccupazione fin dall'inizio della discussione del pacchetto Visentini. Posso affermare con molta tranquillità che, se fosse dipeso dal Gruppo

39° Resoconto sten. (22 febbraio 1985)

comunista e se le cose fossero andate in maniera diversa, da come poi in realtà sono andate, durante quella discussione, tali questioni potevano già essere state risolte positivamente; le responsabilità per tale ritardo sono ben individuabili nelle forze politiche di maggioranza.

Per quanto rigurda l'emendamento relativo a quelle imprese piccole e medie che si trovano nelle condizioni di produrre quasi esclusivamente per conto di esportatori abituali, ribadiamo ancora una volta che il problema è reale e grave, e che può e deve essere risolto. Non si comprende il motivo per cui solo queste piccole imprese siano obbligate a scegliere il sistema ordinario. Queste imprese saranno infatti tutte immancabilmente obbligate a passare alla contabilità ordinaria e il motivo è molto semplice: con il mecanismo che è stato introdotto, avendo escluso la lettera c) dal terzo comma dell'articolo 2 per introdurla invece nel quarto comma dello stesso articolo, si stabilisce che queste imprese dovranno assoggettare tutti gli acquisti di servizi e beni per le loro produzioni all'IVA, per cui non incassando l'IVA dai loro committenti debbano poi accollarsi tutta l'IVA pagata a monte. Nel sistema forfettario infatti la detrazione è forfettizzata, sulle operazioni imponibili; queste aziende cedendo i loro beni soltanto ad esportatori abituali fanno operazioni non imponibili (non incassano l'IVA), per cui, poichè la forfettizzazione in deduzione è quantificata solo sulla base delle operazioni imponibili, se non si deroga al terzo comma dell'articolo 3, nella pratica non hanno la possibilità di effettuare alcuna detrazione forfettizzata. Questa è una osservazione oggettiva, concreta e pratica di quanto si verifica nella realtà.

Ripeto, anche se si trattasse di una sola impresa, ma non è così, il problema dovrebbe essere risolto. La mia parte politica, comunque, per il senso di responsabilità che l'ha contraddistinta (e ancor oggi la contraddistingue in questa vicenda), proprio per evitare che, prendendo magari spunto dal non aver voluto accantonare un problema reale, si possa poi dire che questo disegno di legge può incontrare difficoltà nell'iter sollecito di approvazione da parte dei due rami del Parlamento, consente a ritirare l'emendamento, riservandosi peraltro di ritornarvi al più presto possibile, nella stessa fase di gestione del provvedimento, sulla base degli ordini del giorno già approvati dalla Camera dei deputati o accolti dal Ministro, che mi auguro riferirà al Parlamento puntualmente sull'impatto che si verificherà nella pratica concreta. Attendiamo che questa analisi avvenga e che sulla base della esperienza il Ministro ci possa fornire dati precisi. Credo che anche noi saremo in grado di poter verificare il suddetto impatto e se necessario affrontare anche la questione sollevata oggi per risolverla sulla base della effetiva pratica.

Per questi motivi, ci dichiaramo soddisfatti per il favorevole accoglimento di almeno uno dei nostri emendamenti e, con l'impegno di rivedere gli aspetti di carattere tecnico rimasti in sospeso nel più breve tempo possibile, acconsentiamo a ritirare gli altri emendamenti e riconfermiamo il nostro voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico, di cui dò lettura.

39° RESOCONTO STEN. (22 febbraio 1985)

#### Articolo unico.

- 1. I contribuenti ammessi al regime forfetario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono presentare la dichiarazione relativa all'imposta stessa per l'anno 1984 fino al 31 marzo 1985. Nella stessa dichiarazione i contribuenti che si avvalgono del suddetto regime devono tener conto dell'imposta afferente gli acquisti di beni e servizi indetraibile, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 dello stesso decreto, se computata in detrazione nella liquidazione relativa al mese di dicembre 1984.
- 2. Fino al 31 marzo 1985, per i contribuenti di cui al precedente comma 1 è prorogato il termine per la liquidazione e il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985.
- 3. Si considerano a tutti gli effetti presentate il 20 febbraio 1985 le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984, presentate anteriormente a tale data.
- 4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A questo articolo è stato presentato un emendamento del senatore Pollastrelli che tende a prorogare dal 31 marzo al 30 aprile il termine per la compilazione del prospetto delle attività e passività esenti di cui all'ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, così come modificato dalla legge di conversione. Ricordo che, su richiesta del Ministro, il senatorte Pollastrelli si è dichiarato disposto a modificare tale emendamento nel senso che la proroga sia soltanto fino al 15 aprile. L'emendamento costituirà un comma aggiuntivo da inserire dopo il secondo comma.

NEPI, relatore alla Commissione. Mi dichiaro favorevole a tale emendamento così come modificato dal presentatore su richiesta del Ministro.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo comma e il secondo, cui non sono stati presentati emendamenti.

### Sono approvati.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Pollastrelli tendente ad inserire, dopo il secondo comma, il seguente comma aggiuntivo: «Nel decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, come convertito in legge dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, all'articolo 2, comma 16, ultimo periodo, alle parole: «31 marzo», sono sostituite le seguenti: «15 aprile».

### È approvato.

6a COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (22 febbraio 1985)

Metto ai voti il terzo e il quarto comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

## Sono approvati.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

## È approvato.

I lavori terminano alle ore 11.

#### SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici Dott. ETTORE LAURENZANO